



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midena	Consigliere
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario - <i>Relatore</i>

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

VISTA la decisione n. 88/2024/PRSP di questa Sezione di Controllo che, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL, ha accertato la sussistenza di criticità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari del Comune di Muro Lucano;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 23/12/2024 avente ad oggetto *“Preso d'atto della deliberazione della Corte dei conti Sezione di Controllo per la Basilicata n. 88/2024/PRSP del 04/06/2024”* e la nota di riscontro concernente i *“provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità”* segnalate con la richiamata decisione 88/2024/PRSP, trasmesse attraverso l'applicativo ConTe il 04/02/2025 ed acquisite in pari data dalla Sezione rispettivamente ai prott. nn. 159 e 160, con pedissequa documentazione a corredo, protocollata ai nn. da 161 a 168;

VISTA l'ordinanza n. 3/2025 del 20 febbraio 2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott.ssa Antonella Romanelli;

FATTO E DIRITTO

1. Con la deliberazione n. 88/2024/PRSP, questa Sezione, a seguito dell'analisi e della verifica ex art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000 - in contraddittorio con il Comune di Muro Lucano e con l'Organo di revisione economico-finanziaria - del questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2020, ha accertato

la sussistenza di criticità suscettibili - se non corrette - di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente, con conseguente necessità di adozione di misure consequenziali idonee a rimuoverle.

2. L'accertamento da parte del Giudice contabile di squilibri economico finanziari, della mancata copertura delle spese e della violazione delle norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria obbliga l'Ente ad adottare, entro sessanta giorni, le misure idonee a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora le misure non risultino adottate ovvero non corrispondano a un efficace percorso di rimozione delle irregolarità riscontrate o si dimostrino inidonee, l'art. 148-bis, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 prevede l'intervento inibitorio della Corte, che può precludere all'Ente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Qualora, però, i comportamenti delle amministrazioni controllate non assumano un rilievo di gravità tale da rendere necessaria la pronuncia inibitoria, ma comunque, in prospettiva, l'operato delle stesse possa minare gli equilibri di bilancio, la Corte, all'esito del controllo *ex art.* 148-bis del TUEL, in chiave collaborativa, può segnalare le difficoltà gestionali riscontrate al fine di prevenire l'insorgenza di criticità che possano pregiudicare la sana gestione finanziaria (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 2/2016/EL).

3. In data 04/02/2025 sono state trasmesse attraverso l'applicativo ConTe, ed acquisite in pari data dalla Sezione ai prott. da 159 a 168, la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 23/12/2024 e la nota di riscontro, con pedissequa documentazione a corredo, in cui vengono descritte le misure correttive poste in essere con riferimento alle irregolarità rilevate con la deliberazione n. 88/2024/PRSP di seguito riportate.

A) Fondo pluriennale vincolato di parte capitale

In sede di pronuncia di accertamento, la Sezione, nel prendere atto che la mancata movimentazione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale nel 2020 e negli esercizi precedenti era legata alla contingenza del dissesto, dichiarato con deliberazione del

Commissario Straordinario n. 15 del 31/07/2017, ha, tuttavia, evidenziato che dalla consultazione degli schemi contabili trasmessi alla BDAP il FPV di che trattasi non risultava valorizzato neanche negli esercizi 2021 e 2022.

Si è, quindi, segnalata all'Ente la necessità di provvedere alla corretta valorizzazione del fondo *de quo*, richiamandolo, in caso di investimenti, a pianificare la relativa spesa in coerenza con i rispettivi cronoprogrammi in considerazione della diacronia tra l'acquisizione delle risorse e il loro impiego.

Sul punto, l'Ente ha riferito *"... di aver intensificato l'attività di programmazione e pianificazione relativa alla spesa d'investimento con particolare riguardo ad una maggiore attenzione nella redazione dei cronoprogrammi a cura dell'ufficio tecnico comunale di modo da permettere un corretto impiego del FPV di riferimento.*

Pertanto, il Comune di Muro Lucano si impegna a provvedere con la massima correttezza possibile alla valorizzazione del fondo pluriennale nei termini indicati".

Nel prendere atto del riscontro fornito e accertato dalla consultazione della BDAP che il Fondo pluriennale di parte capitale risulta essere stato valorizzato già nell'esercizio 2023, la Sezione si riserva ulteriori approfondimenti in proposito in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi a quello in esame.

B) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Stante l'assenza nel 2020 del Fondo pluriennale vincolato per spese correnti nonostante l'avvenuta costituzione del fondo per il salario accessorio e la sottoscrizione entro la fine dell'esercizio dell'accordo decentrato integrativo, con la deliberazione n. 88/2024/PRSP si è onerato l'Ente, in sede di adozione delle misure consequenziali, di certificare di non essere incorso in nessuna delle fattispecie previste dalla normativa per la costituzione del fondo di che trattasi, all'uopo rammentando che, in applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, esso va valorizzato nell'ipotesi in cui vi siano entrate correnti vincolate che finanziano spese esigibili in esercizi successivi (come, ad esempio, la spesa per il personale, ivi compresa la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio - allegato 4/2, punto 5.2

lettera a), ovvero quella conseguente al conferimento di incarichi a legali esterni - allegato 4/2, punto 5.2 lettera g).

Sul punto il Comune di Muro Lucano ha riferito di aver “... per il 2020 gestito a residui le fattispecie previste dalla normativa per la costituzione del fondo per le spettanze del personale. Errando ha pagato a residui nel 2021 le spettanze che avrebbe dovuto pagare con l'applicazione del FPV corrente e ha provveduto ad adeguarsi per gli esercizi successivi alla corretta contabilizzazione delle medesime fattispecie”.

Nel prendere atto del riscontro fornito, si rammenta che l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, ad eccezione dei casi, tassativamente previsti, nei quali può avvenire mediante contratti individuali.

Tale disposizione è ripresa dal successivo art. 45, a mente del quale il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi (CCNL Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018), e dagli artt. 40 e 40-bis che disciplinano la contrattazione integrativa di ente.

La vigente normativa legislativa e contrattuale, quindi, prevede la costituzione di un apposito fondo per alimentare la contrattazione decentrata integrativa in favore del personale degli enti locali.

Ogni amministrazione deve prevedere le risorse finanziarie necessarie nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale procedendo tempestivamente, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a costituire il fondo suddetto, le cui risorse potranno essere erogate a seguito di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali.

Al riguardo, occorre ricordare che la giurisprudenza contabile ha più volte illustrato (*ex multis*: Sezione regionale controllo Marche, deliberazione n. 91/2020/PRSE; Sezione regionale controllo Lombardia, deliberazione n. 386/2019/PAR; Sezione regionale controllo Lazio, deliberazione n. 7/2019/PAR) come la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola secondo un preciso cronoprogramma caratterizzato da tre fasi obbligatorie e sequenziali, ossia: l'individuazione in bilancio delle risorse; l'adozione dell'atto di costituzione del fondo (che costituisce il vincolo

contabile alle risorse, quantificandole, rientrando nella competenza del dirigente - o del responsabile di settore - e che deve essere sottoposto alla certificazione da parte dell'Organo di revisione); infine, la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, quale titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione (cfr. Sezione Regionale Controllo Marche deliberazione n. 13/2019/PRSP).

Conformemente a tali scansioni procedurali, sotto il profilo strettamente contabile, il richiamato punto 5.2, lettera a) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 18/2011, prevede che *"... Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili"*.

Tale contabilizzazione presuppone, pertanto, che, una volta firmato il contratto decentrato integrativo (circostanza occorsa nel caso di specie), l'imputazione della spesa relativa al trattamento accessorio avvenga nell'esercizio successivo - o, comunque, in quello in cui le spettanze saranno liquidate - con utilizzo del FPV di spesa corrente.

In considerazione di quanto sopra esposto, avendo l'Ente riferito di aver, invece, *"gestito a residui"* le somme relative al trattamento accessorio, non valorizzando il fondo in parola nonostante ne ricorrero i presupposti (da quanto dichiarato, la liquidazione delle spese di che trattasi non è avvenuta, infatti, entro la fine dell'esercizio), rileva il Collegio che l'Ente non ha dato attuazione alla disciplina della contabilità armonizzata, secondo cui (art. 3, comma 7 del D.lgs. 118/2011), contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, doveva effettuarsi un riaccertamento straordinario dei residui (consistente nel processo di verifica, cancellazione e reimputazione dei crediti e dei debiti ereditati dagli esercizi precedenti), al fine di evitare la conservazione in bilancio di residui cui non corrispondevano obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili, nonché procedersi alla costituzione di un fondo pluriennale vincolato (distintamente per spese

correnti e per spese in conto capitale) in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

In proposito si richiama quanto affermato dalla Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna (deliberazione n. 109/2020/PRSP), che ha evidenziato come: *“... la rilevata criticità palesi l’assenza della applicazione dei principi di armonizzazione contabile, che, funzionali al buon andamento, declinano in concreto la corretta imputazione delle poste contabili secondo i canoni dell’esigibilità e della necessaria scadenza dell’obbligazione: determinando, quindi, nel caso di specie, l’assenza di un risultato univoco di amministrazione, nonché l’incongruità degli elementi aggregati per il suo calcolo (Corte cost., sent. n. 49/2018), tale da ledere «l’efficacia di diritto sostanziale che il rendiconto riveste in riferimento ai risultati dai quali scaturisce la gestione finanziaria successiva», e in definitiva il principio di «trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge» (Corte cost., sent. n. 274/2017)”*.

In proposito, la Sezione sottolinea che la puntuale valorizzazione delle nuove grandezze introdotte dalla riforma degli ordinamenti contabili degli enti locali, fra cui appunto il Fondo pluriennale vincolato, è condizione indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza contabile e del progressivo avvicinamento dei momenti della competenza e della cassa, espressione del principio della competenza finanziaria potenziata, che costituisce uno dei principi informativi dell’armonizzazione contabile.

Verificato dalla consultazione della BDAP che il Comune di Muro Lucano, come segnalato, ha, in effetti, posto rimedio alla riscontrata criticità valorizzando il fondo in parola già nell’esercizio 2023, la Sezione sollecita, ad ogni modo, per il futuro, l’Ente a provvedere al corretto utilizzo dello strumento in questione, in applicazione della richiamata normativa, con riserva di ulteriori approfondimenti in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

C) Fondo crediti di dubbia esigibilità

Ai fini della verifica da parte della Sezione della corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato per € 1.054.708,09 nel rendiconto 2020, in fase istruttoria

l'Ente si è limitato a trasmettere un prospetto riassuntivo dell'importo accantonato per singolo capitolo.

In assenza di elementi di dettaglio circa il conteggio analitico sotteso alla quantificazione del fondo in parola, in sede di accertamento si è chiesto al Comune di attestarne e documentarne la corretta costituzione, attraverso la trasmissione, nel rigoroso rispetto di quanto previsto al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, di una tabella analitica concernente le modalità di calcolo del FCDE secondo i criteri dell'esempio n. 5 del predetto allegato, contenente, per ciascuna tipologia delle entrate considerate e al fine di individuare l'importo da riportare nel FCDE per ciascuna di esse: a) l'importo dei residui a fine dell'ultimo esercizio a seguito del riaccertamento ordinario; b) il calcolo della media del rapporto tra incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi; c) l'applicazione, all'importo complessivo dei residui a fine dell'ultimo esercizio, della percentuale pari al complemento a 100 della predetta media. In esito all'esame dei prospetti allegati alla nota di riscontro del 04/02/2025, rileva la Sezione che il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta correttamente quantificato, atteso che il procedimento utilizzato per il suo calcolo è conforme a quanto prescritto dalla richiamata appendice tecnica dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

D) Fondo contenzioso

A giustificazione della mancata costituzione del fondo contenzioso, l'Ente ha dichiarato in fase istruttoria che le controversie pregresse erano confluite nella gestione dell'Organo straordinario di liquidazione, precisando, pur tuttavia, che *"... l'esposizione a ulteriori contenziosi si riduce fino a quasi azzerarsi in questi anni..."* (enfasi aggiunta), così implicitamente lasciando intendere che successivamente alla dichiarazione di dissesto erano comunque insorte nuove liti.

La Sezione ha, quindi, chiesto di attestare, in sede di adozione delle misure consequenziali alla deliberazione n. 88/2024/PRSP, l'assenza di nuove controversie successivamente alla dichiarazione di dissesto.

Al riguardo è stato riferito quanto segue: *"... l'Ente ha avviato una attenta attività di*

ricognizione delle controversie al fine di prevenire potenziali passività future.

Ma si conferma anche in questa sede che, ad esclusione dei debiti confluiti nella gestione straordinaria del dissesto, l'Ente ad oggi non ha nuove controversie insorte successivamente alla dichiarazione di dissesto, tali da determinare la valorizzazione di fondo specifico se non in termini puramente cautelativi e prudenziali. Tale accantonamento cautelativo e prudenziale, pur in assenza di controversie specifiche, verrà stanziato nel bilancio di previsione in coso di formazione”.

Nel prendere atto che successivamente al dissesto non sono insorte nuove controversie e che, ciò nonostante, il Comune di Muro Lucano intende provvedere ad un “accantonamento cautelativo e prudenziale ... nel bilancio di previsione in coso di formazione” (per vero si è verificato dalla consultazione della BDAP che già a partire dal 2021 il fondo in parola è stato costituito per € 100.000,00), si rammenta, al riguardo, per il futuro, che il fondo *de quo* va accantonato in ipotesi di contenzioso attuale, sottolineando l'importanza della sua corretta quantificazione, in conformità al principio contabile di cui al punto 5.2., lettera h) dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 2011¹ ed ai criteri elaborati nella soggetta materia dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex plurimis*, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 14/2017/INPR, Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 6/2019/SS.RR./PARI, Sez. Reg. Contr. Toscana, deliberazione n. 168/2022, Sez. Reg.

¹ “Nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente.

Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). [...] L'organo di revisione dell'Ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”.

Contr. Campania, deliberazione n. 217/2019, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 61/2024/VSG, Sez. Contr. Piemonte, delibere nn. 16/2022/SRCPIE/PRSE e 134/2022/SRCPIE/PRSE).

La Sezione si riserva, quindi di verificare la corretta costituzione del fondo *de quo* in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi a quello in esame.

E) Fondo perdite società partecipate

La Sezione, con la deliberazione n. 88/2024/PRSP, ha rilevato la mancata costituzione, a norma dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, del fondo perdite società partecipate, avendo uno degli organismi partecipati dal Comune di Muro Lucano registrato nel 2019 un risultato negativo, invitando l'Ente a procedere alla costituzione del fondo *de quo* in ossequio a quanto disposto dalla richiamata normativa.

In proposito, con la nota trasmessa il 04/02/2025, l'Ente ha comunicato che: "*... pur non essendo stato chiamato a fronteggiare perdite derivanti dall'attività delle proprie partecipate, ... sta procedendo comunque alla costituzione del fondo perdite società partecipate (ai sensi art. 21 del D.Lgs. 175/2016) a titolo cautelativo per il futuro*".

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione ritiene di dover, nuovamente, precisare, quanto alla corretta costituzione del fondo in esame, che ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, "***Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione***" (grassetto aggiunto).

L'accantonamento in parola va, pertanto, disposto non già "*a titolo cautelativo*", bensì allorquando gli organismi partecipati abbiano registrato nell'annualità precedente una perdita di esercizio, non rilevando, ai fini dell'obbligatorietà della costituzione del fondo, che l'Ente sia stato o meno "*... chiamato a fronteggiare[tali] perdite*".

Con riguardo all'evoluzione del fondo nel corso degli esercizi finanziari, giova, inoltre, rammentare che il medesimo art. 21 del TUSP disciplina, altresì, negli ultimi due periodi, le ipotesi in cui l'importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui:

- l'Ente partecipante ripiani la perdita di esercizio;
- l'Ente partecipante dismetta la partecipazione;
- il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;
- il soggetto **partecipato ripiani in tutto o in parte** le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Sul punto specifico, appare utile richiamare il seguente passo della deliberazione n. 112/2022/PRSE della Sezione di Controllo per l'Emilia-Romagna: *"Le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2022"* (enfasi aggiunta).

Ai fini della corretta costituzione del fondo *de quo* (non valorizzato neanche nel triennio 2021-2023), si invita, pertanto, l'Ente ad osservare quanto disposto dal menzionato art. 21 del D.Lgs. 175/2016, attesa la diretta incidenza dell'accantonamento *de quo* sulla parte disponibile del risultato di amministrazione, avendo cura di verificare, altresì, la ricorrenza delle sopra elencate fattispecie normativamente previste per l'eventuale disaccantonamento, anche parziale, nel passaggio da un esercizio a quello successivo, con riserva di verificarne l'avvenuto accantonamento, laddove ne ricorrano i presupposti, in occasione del controllo sui rendiconti finanziari successivi a quello in esame.

F) Fondo per rinnovi contrattuali

In sede di pronuncia di accertamento, la Sezione ha invitato l'Ente a prestare particolare attenzione alla corretta rappresentazione contabile del fondo per rinnovi contrattuali, atteso che le relative risorse, stanziare su *"capitoli gestionali"*, non erano state accantonate nel risultato di amministrazione, così come previsto al punto 5.2, lett. a) del Principio

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 18/2011.

Al riguardo, con la nota di riscontro, il Comune di Muro Lucano ha riferito quanto segue: *“Alla luce dei parametri giuscontabili richiamati della Corte e confermato quanto già rappresentato dell’Ente si garantisce una particolare attenzione alla corretta rappresentazione contabile del fondo nel risultato di amministrazione in ossequio ai principi contabili evidenziati”*. Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione si riserva di verificare il superamento della rilevata criticità in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi a quello in esame.

G) Pagamenti dell’amministrazione

Riguardo alla tempestività dei pagamenti, con la deliberazione n. 88/2024/PRSP la Sezione ha riscontrato il superamento dei termini di legge per i pagamenti effettuati nell’anno 2020; l’indicatore di tempestività dei pagamenti, vale a dire la media dei giorni di ritardo di pagamento rispetto alla scadenza dell’obbligazione, è risultato, infatti, essere pari a 133,94.

Si è invitato, pertanto, l’Ente ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto dei termini di legge per il pagamento dei creditori, e ciò anche in considerazione della possibile esposizione alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori medesimi.

Al riguardo, il Comune di Muro Lucano ha rappresentato quanto segue: *“Si recepiscono i richiami alla specifica attenzione verso tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto dei termini di legge per il pagamento dei creditori e si conferma che ad oggi nessuna azione risarcitoria da parte dei creditori è stata possa in essere e che l’Ente garantisce la corretta evasione delle proprie fatture passive senza aver avuto mai, negli anni post dissesto, problematiche o contestazioni sulla regolarità dei pagamenti”*.

Nel prendere atto del riscontro fornito, con riserva di verifica dell’osservanza della predetta tempistica in occasione dei controlli di legalità-regolarità ex art. 148-bis TUEL sui rendiconti dei successivi esercizi finanziari, il Collegio rammenta, ad ogni buon conto, che il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni

assunte dagli enti si pone quale elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio.

H) Anticipazioni di tesoreria e fondi vincolati

Essendo emerso, in fase istruttoria, che l'Ente aveva fatto ricorso nel triennio 2018-2020 all'utilizzo di fondi vincolati e di anticipazioni di tesoreria, il cui costante ricorso era stato uno dei motivi determinanti della dichiarazione di dissesto, con la deliberazione n. 88/2024/PRSP la Sezione, avendo accertato l'evidente sofferenza di cassa, ha evidenziato la necessità che il Comune provvedesse ad adottare concrete misure conseguenziali al fine di rimuovere gli scompensi finanziari strutturali rilevati, provvedendo, nel contempo, ad un più puntuale monitoraggio degli incassi.

Sul punto, con la nota di riscontro, è stato evidenziato quanto segue: *"... si conferma che la sofferenza di cassa richiamata per l'esercizio 2020 è frutto della fase di post dissesto. A conferma di ciò si fa presente che, superata la fase immediatamente successiva alla dichiarazione di dissesto e all'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato (avvenuta nel giugno 2019 da parte del Ministero), l'Ente non registra un cronico e reiterato utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e a tal proposito si fa presente come negli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024 e al 2025 (alla data della presente) il Comune non abbiamo mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria a conferma del risanamento finanziario posto in essere e tutt'ora in corso in attesa che l'OSL chiuda la procedura di liquidazione dei debiti afferenti alla massa passiva"*.

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, si riserva di verificare l'effettiva soluzione della criticità *de qua* in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi a quello in esame.

I) Movimentazione dei residui

Con la deliberazione n. 88/2024/PRSP si è richiamato l'Ente ad una attenta gestione dei residui attivi e passivi, al fine del mantenimento soltanto di quelli che possiedano effettivamente tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Al riguardo, nella nota di riscontro l'Ente ha: "... conferma[to] l'impegno di verificare attentamente le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (di cui si riferimenti normativi citati nell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011) e si impegna a continuare nell'azione di rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei propri crediti". Nel prendere atto del riscontro fornito relativamente alla riscontrata criticità, la Sezione si riserva di verificarne l'evoluzione in occasione del controllo sui successivi rendiconti finanziari, invitando, in ogni caso, il Comune, in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a garantire la veridicità dei risultati di amministrazione, eliminando, in particolare, i residui attivi fondati su ragioni di credito insussistenti o per i quali non è più percorribile fruttuosamente l'esazione del credito stesso e verificando, invece, per quelli passivi, le ragioni che impediscono il loro smaltimento.

L) Attendibilità delle previsioni

In sede di accertamento è stata riscontrata la scarsa attendibilità delle previsioni definitive rispetto agli accertamenti di competenza relativamente al titolo IV.

In merito, il Comune di Muro Lucano ha assicurato di aver recepito: "... le raccomandazioni finalizzate ad una sempre maggiore accuratezza nell'orientare la propria programmazione contabile e finanziaria ad una sostanziale osservanza dei principi di sana e prudente gestione".

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione ribadisce, ad ogni buon fine, che le previsioni di bilancio devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse (principi di veridicità e di attendibilità) e raccomanda, pertanto, all'Ente di orientare la propria programmazione contabile e finanziaria e la propria attività gestionale a una sostanziale osservanza dei principi di sana e prudente gestione finanziaria, con riserva di verificare in sede di controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi se permanga la riscontrata criticità.

M) Capacità di riscossione

In sede di accertamento, è stata riscontrata la scarsa attività di riscossione del Comune di Muro Lucano.

Con la nota del 04/02/2025 è stato riferito quanto in appresso: *“Preso atto delle raccomandazioni della Corte al fine di assicurare l’effettivo recupero dei propri crediti, l’Ente conferma il rinnovato impegno volto a superare le criticità e le inefficienze organizzative al fine di migliorare la capacità di riscossione di tutte le proprie entrate di competenza”*.

Al riguardo, si richiama l’Ente a valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze riscontrate, nonché le relative cause, al fine di verificare se gli interventi previsti per superare le proprie inefficienze organizzative consentano di marginalizzare il rischio di perdita e di stimolare il ritorno di flusso di valori finanziari, riservandosi di verificare l’effettiva evoluzione della criticità *de qua* in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

N) Recupero dell’evasione tributaria

In ordine al recupero dell’evasione tributaria, la Sezione ha invitato l’Ente a effettuare un costante monitoraggio dell’andamento delle entrate e a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di perseguire una più efficiente attività di contrasto dell’evasione tributaria, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.3 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 per le entrate di dubbia e difficile esazione.

Al riguardo, l’Ente ha fornito il seguente riscontro: *“L’Ente comunica inoltre di esseri organizzativamente attivato per adottare ogni misura gestionale utile a favorire l’attività di contrasto all’evasione tributaria con implementazione di servizi e metodi di lavoro che garantiscono l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, anche attraverso il costante monitoraggio dell’andamento delle entrate tributarie”*.

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, si riserva di verificare l’evoluzione della riscontrata criticità in occasione del controllo sugli esercizi finanziari successivi a quello in esame.

O) Indebitamento

Essendo emerso in fase istruttoria che l’Ente non aveva certezza in ordine alla reale entità dell’indebitamento complessivo alla chiusura dell’esercizio all’esame, con la Deliberazione n. 88/2024/PRSP si è invitato il Comune di Muro Lucano a provvedere

con sollecitudine ad effettuare le necessarie verifiche in ordine ai prestiti in essere, all'esito delle quali, in sede di riscontro, sono stati forniti i seguenti prospetti concernenti l'indebitamento complessivo nel 2020:

Mutui cdp	Mutui cdp	Mutui cdp	Mutui cdp	Mutui cdp	Mutui cdp	Boc banca	TOT
Debito iniziale 01/01/2020	51.517,81 €	267.981,92 €	10.303,52 €	51.517,81 €	52.749,38 €	693.137,82 €	1.127.208,26 €
Rimborso	128,79 €	669,95 €	25,76 €	128,79 €	131,87 €		1.085,16 €
Debito finale 31/12/2020	51.389,02 €	267.311,97 €	10.277,76 €	51.389,02 €	52.617,51 €	584.152,14 €	1.017.137,42 €

Anticipazione di liquidità	
Debito iniziale 01/01/2020	602.416,50 €
Rimborso Quota	21.816,97 €
Debito finale 31/12/2020	580.599,53 €

Nel prendere atto che l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione dell'indebitamento al 2020, all'esito della quale è emerso, in effetti, che l'importo complessivo non corrisponde a quanto era stato dichiarato in fase istruttoria, la Sezione non può, quindi, esimersi dal richiamare il Comune di Muro Lucano a prestare maggior attenzione nella gestione di una materia di estrema importanza qual è quella dell'indebitamento, avendo cura di verificare la corrispondenza dei dati comunicati rispetto a quelli trasmessi alla BDAP.

Dall'analisi delle tabelle trasmesse è risultato, inoltre, che nel 2020 era in corso un piano di rientro in relazione ad un'anticipazione di liquidità.

Non essendo emersa in fase istruttoria alcuna precedente evidenza di tale circostanza, in assenza di ulteriori elementi di dettaglio, la Sezione si riserva di verificarne la corretta contabilizzazione in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi a quello in esame.

P) Debiti fuori bilancio

In sede di adozione delle misure consequenziali alla pronuncia n. 88/2024/PRSP, il Comune di Muro Lucano ha provveduto a tramettere il 30/01/2025 tramite l'applicativo ConTe, con pedissequa documentazione a comprova, il questionario relativo ai debiti fuori bilancio per l'esercizio 2020, del quale in fase istruttoria era risultato l'omesso invio. Essendosi riscontrato, dall'analisi del documento tardivamente trasmesso, che in effetti nel corso dell'esercizio all'esame non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, si invita, ad ogni modo, per il futuro, l'Ente a procedere tempestivamente al suddetto adempimento onde consentire il regolare svolgimento dell'attività di controllo intestata alla Sezione.

Q) Spesa del personale

In sede di adozione delle misure consequenziali alla deliberazione n. 88/2024/PRSP, il Comune di Muro Lucano è stato onerato di fornire il prospetto dimostrativo del rispetto:

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;
- dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, rispetto al valore del 2016.

Sul punto è stato rappresentato quanto segue: *"... l'Ente, essendo sottoposto alle limitazioni derivanti dalla dichiarazione di dissesto e non avendo chiesto autorizzazioni alle assunzioni alla*

COSVEL, ha dovuto mantenere la propria consistenza della base occupazionale senza possibilità di modifica. Pertanto anche nel corso dell'esercizio 2020 il costo del personale a tempo indeterminato e il costo complessivo di tutto il personale non si è potuto modificare se non in decremento a seguito di cessazioni e pensionamenti.

Alla luce di tale assunto si conferma che ai fini della dichiarazione di contenimento delle spese di personale l'Ente ha:

- vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;

Limite di Spesa - Art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 - Certificato in sede di Rendiconto 2009	43.347,99 €
Utilizzo Spesa - Art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 - Esercizio 2020	0,00 €

- obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;

Limite di Spesa - Art.1, commi 557 e 557quater L.296/2006 a valore medio del triennio 2011/2013 - Certificato in sede di Rendiconti	Totale	€ 1.252.441,26
Utilizzo di Spesa - Art.1, commi 557 e 557quater L.296/2006 a valore medio del triennio 2011/2013 - Esercizio 2020	Redditi da Lavoro Dipendente	832.542,30
	Irap	60.626,87
	Totale	893.169,17
Differenza (Riduzione Spesa Tendenziale rispetto al Limite)	Totale	-€ 359.272,09

- ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, rispetto al valore del 2016.

Limite di riferimento F.do CCDI anno 2016	168.455,56 €
Totale del Fondo Anno 2020	151.768,30 €

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione, in esito all'analisi dei dati trasmessi, rileva l'osservanza dei vincoli *de quibus*.

R) Organismi partecipati

Essendosi riscontrato in fase istruttoria che dalla consultazione del portale "PARTECIPAZIONI" del Dipartimento del Tesoro presso il MEF non risultava uno degli organismi partecipati dall'Ente inserito nella ricognizione annuale delle società partecipate detenute al 31/12/2019, in sede di pronuncia di accertamento si è invitato il Comune di Muro Lucano ad accertarsi che i dati riportati nel suddetto portale fossero sempre corretti ed aggiornati.

Si è, altresì, raccomandato di monitorare attentamente lo stato della liquidazione della società Centro di sviluppo rurale Marmo - Melandro - società consortile a responsabilità limitata.

Al riguardo, con la nota di riscontro del 04/02/2025, è stato riferito quanto in appresso: *"... l'Ente è impegnato ad una attenta analisi di accertamento dei dati riportati nel portale "PARTECIPAZIONI" del Dipartimento del Tesoro presso il MEF e della verifica della loro correttezza e aggiornamento.*

In particolare, con riferimento alla società Centro di sviluppo rurale Marmo - Melandro SCRL, si provvede a monitorare attentamente lo stato della sua liquidazione di modo che gli stessi siano ultimati in modo efficace".

Nel prendere atto del riscontro fornito, con specifico riferimento alla società in liquidazione, la Sezione ribadisce la necessità che i relativi processi vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi.

Inoltre, a fronte della riferita assenza della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di Revisione dell'ente territoriale e dell'Organo di revisione degli organismi partecipati, con la deliberazione n. 88/2024/PRSP è stato, altresì, rammentato

che la stessa risulta necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze tra le poste iscritte in contabilità e di garantire piena attendibilità dei dati, nonché al fine di assicurare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti.

Non essendo stato fornito alcun riscontro al riguardo, la Sezione ritiene necessario ribadire l'obbligatorietà della verifica dei crediti e debiti reciproci con tutti i propri organismi partecipati, così come della doppia asseverazione da parte degli organi di controllo degli enti locali e delle società da essi partecipate, all'uopo reiterando l'invito al Comune di Muro Lucano ad adoperarsi al fine di assicurare il puntuale rispetto delle vigenti disposizioni normative in argomento, con riserva di verificare la soluzione della riscontrata criticità in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

S) Parametri di deficitarietà

Con riferimento all'accertato superamento del parametro/indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente), l'Ente ha comunicato quanto segue: *"Preso atto delle risultanze istruttorie del Collegio sul punto e confermato il riscontro fornito per l'esercizio 2022 [id est rispetto del parametro], l'Ente si impegna ad adottare ogni ulteriore iniziativa volta ad evitare il ripetersi del superamento anche di uno solo dei parametri di deficitarietà che nel corso degli esercizi successivi ha determinato un allineamento positivo divenuto costante nel tempo"*.

Nel prendere atto del riscontro fornito, la Sezione rammenta che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, anche il mancato rispetto di uno soltanto di questi parametri costituisce un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazioni nn. 34/2022/PRSE, 43/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazioni nn. 2/2020/PRSE e 4/2021/PRSP).

T) Effetti connessi all'emergenza sanitaria sulla gestione finanziaria 2020

La Sezione, con la pronuncia di accertamento n. 88/2024/PRSP, ha riscontrato

l'incompletezza della documentazione prodotta riguardo alle risorse connesse all'emergenza da Covid-19 messe a disposizione a vario titolo dallo Stato nell'esercizio 2020, con conseguente impossibilità di verificare se i vincoli apposti al risultato di amministrazione relativamente alle somme ricevute per far fronte all'emergenza da Covid-19 fossero stati correttamente determinati.

Ad ogni modo, l'Ente è stato onerato, contestualmente all'adozione delle misure consequenziali alla suddetta pronuncia, di attestare di aver provveduto ad adeguare in sede di approvazione del rendiconto 2023 le quote vincolate del risultato di amministrazione in conformità a quanto disposto sul punto dall'art. 3, comma 1 del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024 concernente *"i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2023, n. 213"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 2024, a mente del quale *"Gli enti locali in sede di rendiconto 2023 procedono ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C, D, E ed F"*.

Sul punto il Comune di Muro Lucano ha riferito: *"... di aver provveduto ad adeguare in sede di approvazione del rendiconto 2023 le quote vincolate del risultato di amministrazione in conformità a quanto disposto sul punto (gli enti locali in sede di rendiconto 2023 procedono ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C, D, E ed F)"*.

In particolare, si evidenzia che l'ente attesta che in fase di rendiconto 2023 le proprie risultanze, quindi gli allegati A1 ed A/2, sono in linea con quanto definito dal decreto del 8 febbraio 2024 ed i rispettivi allegati, visualizzabili al seguente link <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-8-febbraio-2024>, dai quali risulta quanto segue:

- Secondo quanto riportato nell'allegato C del decreto sopra richiamato il Comune di Muro Lucano presente un deficit finale pari a 0 ed un surplus finale pari a 0.
- L'allegato D è destinato alle Amministrazioni Provinciali e alle Città Metropolitane quindi non riguarda l'ente.

- Secondo quando riportato nell'allegato E del decreto sopra richiamato il Comune di Muro Lucano presenta ristori non utilizzati al 31.12.2022 un risultato pari a 0.
- L'allegato F è destinato alle Amministrazioni Provinciali e alle Città Metropolitane quindi non riguarda l'ente.

Si precisa che l'ente già in fase di rendiconto 2022 aveva allineato le proprie risultanze a quelle delle certificazioni covid presentate e certificate sul portale MEF...".

Alla luce del riscontro fornito e delle verifiche effettuate successivamente dalla Sezione mediante la consultazione della BDAP 2023, foglio 13 - All. a2) Elenco risorse vincolate, è emerso che il Comune di Muro Lucano ha provveduto ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione in conformità alle risultanze delle tabelle di cui ai menzionati allegati C ed E al decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024.

U) Errori nella compilazione del questionario e della relazione

Con riferimento ai rilevati errori e omissioni nella compilazione da parte dell'Organo di revisione del questionario e della relazione, nonché nelle risposte fornite in sede istruttoria, l'Ente ha riferito di: "... fa[r] propria la necessità di sollecitare l'Organo di revisione alla corretta compilazione dei questionari nei modi e nei termini imposti delle norme".

In proposito si raccomanda all'Organo di revisione di prestare particolare attenzione nella compilazione dei questionari e nella redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.

4. Si rileva allo stato che, nel perimetro dell'indagine condotta, non è stata accertata la mancata copertura di programmi di spesa né l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria; sussiste, in ogni caso, la necessità che l'Ente, in sede di prossimo monitoraggio, dia prova concreta ed effettiva di aver assunto azioni e provvedimenti volti a sanare le criticità e le anomalie rilevate da questa Sezione, suscettibili - se non corrette - di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dello stesso.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, pronunciando a norma dell'art. 148-bis TUEL, prende atto della deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 23/12/2024 e dell'allegata nota di riscontro, concernenti le misure correttive adottate in conseguenza della pronuncia n. 88/2024/PRSP, riservando ai successivi controlli, che saranno effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del TUEL, la verifica della idoneità delle stesse all'integrale superamento delle irregolarità e criticità accertate da questa Sezione;

DISPONE

- che copia della presente Deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione,

- al Presidente del Consiglio del Comune di Muro Lucano (PZ), affinché ne dia urgente comunicazione all'Assemblea consiliare;
- al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria invitando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga, altresì, pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Antonella Romanelli

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Tagliamonte

BASILICATA/24/2025/PRSP

MURO LUCANO (PZ)

Depositata in Segreteria il 25 febbraio 2025

Il Funzionario

Preposto ai Servizi di Supporto

F.to Dott. Giovanni Cappiello